

(N. 773)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1954

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni ormai giunge al Parlamento l'invocazione accorata e pressante di circa un milione di piccole aziende perchè sia dato finalmente anche all'impresa artigiana un ordinamento giuridico che la definisca, la disciplini, la tuteli; che riconosca uno spazio vitale agli imprenditori artigiani entro il quale essi possano svolgere con tranquillità il proprio lavoro, far prosperare le loro botteghe, preparare gli apprendisti, perpetuare i più che trecento mestieri che costituiscono in ogni città e borgata d'Italia tanta preziosa parte dell'economia nazionale.

È una voce alta, insistente e concorde che non può essere ulteriormente trascurata in quanto non reclama privilegi di categoria od esclusivismi di mestiere, nè invoca ordini chiusi o la resurrezione di tramontate corporazioni; ma soltanto chiede una norma che dia un contenuto sicuro e una definizione precisa all'impresa; che garantisca in chiari limiti consacrati dalla legge la necessaria autonomia di azione all'imprenditore artigiano; che sottragga ai mutevoli apprezzamenti delle più svariate competenze burocratiche la validità delle qualifiche artigiane. Una disciplina

giuridica in sostanza che dia inizio anche nel nostro Paese — almeno sull'esempio di tante altre Nazioni progredite — a quella legislazione sull'artigianato che finora ci manca.

* * *

È infatti noto, onorevoli senatori, che in questa nostra Italia che pur è terra tanto fertile di genialità e tanto feconda di attività artigiane; dove queste sono sempre fiorite e tuttora operano nonostante ostacoli e remore; dove l'undici per cento dell'intera popolazione trae ancor oggi i suoi mezzi di vita dalle botteghe artigiane; dove l'artigianato offre alla bilancia commerciale sicuri capitoli attivi; in questo nostro Paese, che pure ha il culto della personalità umana e della gelosa unità della famiglia, non esiste una sola legge organica che abbia per oggetto l'impresa artigiana che è appunto l'impresa dell'individuo e della famiglia.

Ciò potrà sembrare strano, si dirà meglio assurdo, a chiunque consideri la particolare natura del nostro mondo economico-sociale. Ma non muta per questo la realtà delle cose: l'impresa artigiana è stata finora un istituto

pressocchè ignorato dalla nostra legislazione, almeno da un punto di vista sistematico.

* * *

Ne accenna, è vero, l'articolo 2083 del Codice civile il quale colloca gli artigiani tra i piccoli imprenditori e come tali li definisce, insieme ai coltivatori diretti del fondo, ai piccoli commercianti ed a coloro che esercitano *un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*. Ma, disgraziatamente, la norma del Codice civile rimasta isolata non ha potuto segnare, come si poteva sperare, un punto di partenza per lo sviluppo logico di un sistema giuridico idoneo a regolamentare davvero questa importante materia.

Tuttavia il 2083 è servito a fissare un criterio di discriminazione ed a riconoscere il principio che al piccolo imprenditore artigiano non si possono applicare senza adattamenti le norme che il Codice civile ha predisposto per la tutela e la disciplina del lavoro nell'impresa (Titolo II del Codice civile) e per l'impresa in generale.

Ma da questo principio si è dedotto ancora il convincimento che le poche disposizioni dedicate dalla nostra legislazione alle imprese artigiane debbano essere riguardate come adattamenti di carattere straordinario, quasi eccezioni alla regola, o deroghe alla norma generale e quindi da limitare ad una casistica molto ristretta nella loro applicazione, in quanto deroghe non tanto postulate da una sostanziale diversità delle ipotesi giuridiche da trattare, quanto da una semplice questione di dimensioni d'azienda.

Da qui l'errore — purtroppo diffusissimo — di definire l'impresa artigiana dalle sue materiali proporzioni piuttosto che dalla sua natura sociale, dalla sua peculiare caratteristica di impresa individuale e familiare. Ed è nel quadro di una simile visione delle cose che la preoccupazione di fissare l'impresa artigiana entro rigidi schemi dimensionali, ha trasformato le poche disposizioni esistenti a favore dell'artigianato in altrettante remore al suo sviluppo, in altrettanti ostacoli al suo potenziamento, in veri strumenti di tortura per l'impresa artigiana, a causa delle indagini,

delle investigazioni, dei controlli palesi o segreti e delle ispezioni a sorpresa cui essa è quotidianamente sottoposta, da molteplici uffici, al fine di accertare che le sue dimensioni, il numero dei suoi dipendenti, il suo modo di lavorare, le sue attrezzature non escano dai limiti stabiliti talvolta dalle leggi, ma più spesso da una prassi incerta o discutibile.

* * *

Il fatto è che la legislazione italiana sembra avere finora contemplato un solo tipo di impresa: quella cosiddetta capitalistica nella quale si presentano distinti i classici fattori della produzione e si manifestano quelle relazioni socialmente tanto importanti quali sono i rapporti di lavoro fra prestatori e datori di opera.

A queste relazioni molto giustamente si è dato un peso fondamentale e a regolarle fin dal loro primo manifestarsi si è sentito particolarmente impegnato il legislatore.

Ma non è stato altrettanto ragionevole che, nell'ansia di aggiornare i sistemi giuridici all'industrialismo nascente e rapidamente affermatosi e sotto lo stimolo pressante dei conflitti di classe, subito manifestatisi nell'impresa industriale, il legislatore abbia trascurato l'impresa artigiana e i suoi non pochi nè piccoli problemi; sicchè provvidamente è intervenuta la Carta costituzionale ad esprimere con il preciso comando del suo articolo 45 l'inderogabile esigenza che la legge deve provvedere a tutelare ed a sviluppare l'artigianato.

È tempo pertanto che anche l'impresa artigiana — per quello che essa rappresenta di vivo, di efficiente, di valido nell'economia e nella vita sociale del Paese — abbia la sua legge, il suo primo ordinamento giuridico organico.

Si sarà così finalmente riconosciuto il diritto di cittadinanza all'impresa più spontanea e caratteristica, da secoli espressa dal genio della nostra gente; all'impresa costituita da quell'autentico e coraggioso lavoratore che è l'artigiano il quale, valendosi della sua alta qualificazione, fiducioso nella sua abilità tecnica e nel suo spirito di iniziativa, sa affrontare da solo, con alto senso di responsabilità, le battaglie per la vita, e organizza da sè il suo lavoro facendosi imprenditore di sè stesso; al-

l'impresa di cui egli assume in forma esclusiva rischi, oneri e responsabilità; che egli dirige con il suo acume; di cui concepisce i programmi realizzandoli spesso con senso d'arte e geniale intuizione, sempre con esperta capacità; a quell'impresa, tutta sua, nella quale associa i suoi familiari rinsaldando così con i vincoli tenaci del comune lavoro anche l'unità e la autonomia della famiglia.

* * *

La necessità di un ordinamento giuridico dell'impresa artigiana non è stata avvertita soltanto da oggi. A prescindere dalle istanze delle categorie interessate per le quali essa rappresenta un'antica rivendicazione, un caposaldo che sta alla base di ogni aspirazione, ricordiamo che le Camere di commercio da tempo hanno messo allo studio il problema proprio perchè, a diretto contatto con la realtà, esse ne hanno apprezzato subito la fondamentale importanza e l'urgenza. Fra le Camere di commercio merita una particolare menzione quella di Roma la quale, attraverso un'apposita Commissione di studio, presieduta da S. E. l'avv. Aristide Carapelle, ha condotto un'ampia e organica indagine sui più urgenti problemi dell'artigianato; indagine che si è concretata in una serie di monografie e nella compilazione di alcuni testi da servire quali schemi per altrettanti disegni di legge.

I lavori della Camera di commercio di Roma sono stati particolarmente intensi in materia di disciplina giuridica dell'impresa artigiana e di ordinamento delle botteghe-scuola e il presente disegno di legge è anche il frutto della collaborazione realizzata in seno alla Commissione Carapelle fra gli autorevoli tecnici della Camera di commercio e il proponente.

In sede ministeriale la questione è stata affrontata fin dal 1950 dalla Commissione consultiva nazionale per lo studio dei problemi dell'artigianato costituita con decreto ministeriale 4 novembre 1950 presso il Ministero per l'industria e il commercio.

La Commissione, dopo sei mesi di intenso e proficuo lavoro cui parteciparono con i funzionari dei vari Dicasteri interessati le rappresentanze più qualificate delle Associazioni sindacali artigiane ed un nutrito gruppo di esperti, mise a punto uno schema per la disci-

plina giuridica dell'artigianato, il quale schema, purtroppo modificato in sede di concerto dei Ministri, diede vita al disegno di legge 2288 presentato dal ministro Campilli il 15 aprile 1952 al Senato della Repubblica.

Decaduto per lo scioglimento della I Legislatura, il disegno di legge veniva ripresentato dal ministro Malvestiti, il 4 gennaio 1954, alla Camera dei deputati (stampato 600) nel precedente testo integrale sul quale si erano già appuntate tante critiche e molte riserve.

In sede regionale, il problema dell'ordinamento giuridico dell'impresa artigiana e della bottega-scuola è da tempo impostato e le Regioni a statuto speciale, in base alle facoltà accordate dall'articolo 117 della Costituzione, hanno attualmente in corso dei progetti legislativi. Il che costituisce motivo di stimolo per il Parlamento a realizzare con sollecitudine questa tanto attesa disciplina, intorno alla quale potranno orientarsi — con gli opportuni adattamenti richiesti dalle esigenze locali — i provvedimenti regionali.

* * *

In questa materia però, è il Senato della Repubblica che ha fissato dei criteri impegnativi e dei punti di partenza molto importanti. Infatti, convinto dell'importanza che riveste la disciplina giuridica dell'impresa artigiana e dell'urgenza di adeguati provvedimenti, il Senato nella seduta del 23 luglio 1954 votava un ordine del giorno nel quale, respinti implicitamente taluni criteri che finora hanno in pratica determinato le caratteristiche dell'impresa artigiana, indicava i principi cui deve ispirarsi una legge sull'artigianato.

Per la parte che ci interessa, il Senato esprimeva l'avviso:

« 1) che l'invocata disciplina giuridica dell'artigianato debba abbandonare i criteri limitativi nella definizione di azienda artigiana, ma si orienti a sottolineare la caratteristica di azienda fondata sul lavoro dell'artigiano e della sua famiglia, consentendo a questa azienda l'uso di tutti i sussidi della tecnica moderna senza eccezioni;

2) che la bottega-scuola artigiana abbia al più presto il suo riconoscimento e la sua organica disciplina affinché possa essere valido

strumento di qualificazione dei giovani lavoratori e di assorbimento della mano d'opera disoccupata;

3) che ogni forma di assistenza all'artigianato miri non tanto a far sopravvivere attività superate dai tempi e dalle leggi economiche, ma si preoccupi piuttosto di riportare la produzione artigiana su un piano di efficienza tecnica ed economica, così da risanare e potenziare tutto questo importante settore. Occorre pertanto che l'E.N.A.P.I. sia urgentemente riordinato così da servire alle sue funzioni statutarie » (Senato della Repubblica - II Legislatura - Discussioni, pag. 6745).

* * *

Informato a queste direttive, il disegno di legge che il proponente, onorevoli colleghi, sottopone al vostro voto, parte da alcune constatazioni di fatto:

1) l'artigianato, nella vita sociale ed economica italiana, è un fattore essenziale sia per l'importanza numerica dei suoi addetti e per il volume, la svariata natura e la qualità dei suoi prodotti (beni e servizi), sia per l'attualità della funzione di primo piano ch'esso è sempre in grado di svolgere;

2) l'artigianato concorre a rimpiazzare con le sue attività, specie di gusto artistico e di qualità, altri settori produttivi inoperanti in Italia per carenza di materie prime; esso è e può diventare sempre più fattore di equilibrio per la nostra bilancia commerciale (basti pensare, ad esempio, alle sue recentissime affermazioni nel campo dell'alta moda), purchè sia assistito, guidato, aggiornato;

3) le imprese artigiane per la loro struttura, per il tipo delle loro lavorazioni e per antica tradizione sono centri naturali di addestramento e di qualificazione: *almeno centomila giovani lavoratori potrebbero ogni anno esercitarvi il loro tirocinio*, se le imprese fossero sollevate dagli eccessivi pesi previdenziali e assicurativi che attualmente le schiacciano;

4) l'artigianato, convenientemente disciplinato, ed attrezzato può migliorare profondamente e moltiplicare la sua produzione; mentre, d'altro canto, può diventare un importante nuovo mercato di consumo di attrez-

zature e di semilavorati industriali e di materie prime. Liberato dagli inutili impacci che lo mortificano, può essere un mezzo importantissimo di assorbimento di mano d'opera. Stimolato ed incoraggiato, può costituire un campo sperimentale molto efficace per lo sviluppo e la selezione di nuove intraprese industriali.

Da queste premesse e dai principi sanciti dal voto del Senato discendono le soluzioni dei vari problemi, che sono accolte nel presente disegno di legge per attuare una disciplina giuridica dell'artigianato.

* * *

Definizione di impresa artigiana. — È il problema base ed il più arduo da risolvere in modo soddisfacente.

In verità non è facile definire un istituto tanto complesso e così variabile nei suoi aspetti com'è l'impresa artigiana. E i tentativi compiuti da studiosi, da organizzazioni sindacali, dalle Camere di commercio, da Congressi italiani ed esteri, da Convegni internazionali (ad esempio, Nimega nel 1948) per trovare una formula chiara e sintetica capace di fissare i caratteri essenziali di tale impresa non si possono dire soddisfacenti. Sicchè talune legislazioni hanno preferito eludere la difficoltà sostituendo la definizione di impresa artigiana con la compilazione di un elenco di mestieri artigiani e fissando dei limiti (al numero dei dipendenti o all'uso delle macchine) oltre i quali l'impresa pur appartenendo a quei mestieri perde la caratteristica artigiana.

Questo, praticamente, è il sistema vigente anche in Italia, confermato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, e dai decreti ministeriali 2 febbraio 1948, 16 novembre 1950, 21 febbraio 1952 e 12 agosto 1952. Ma si tratta di un sistema artificioso che, alla prova dei fatti, si rivela anche inefficace; mentre non coglie gli aspetti sostanziali dell'impresa artigiana fissati dall'articolo 2083 del Codice civile. In ogni caso, nonostante il suo empirismo, è un sistema rigido che tende a fissare le imprese su posizioni statiche impedendo loro di progredire sul piano degli sviluppi tecnici,

Occorre dire, d'altra parte, che le attività artigiane sono per loro natura così svariate e multiformi da sottrarsi a un rigido inquadramento in ischemi puramente merceologici o tecnico-professionali e l'esperienza insegna quanto sia difficile e per certi aspetti arbitrario redigere un elenco tassativo dei mestieri artigiani.

Il citato decreto ministeriale del 2 febbraio 1948 ha definito una prima rubrica dei mestieri artigiani, ma ci sono voluti altri provvedimenti successivi per aggiornarla e comprendervi tutte le 328 specializzazioni artigiane riconosciute fino al 12 agosto 1952. Ma altri provvedimenti s'impongono già per completare il repertorio.

Trecentoventotto mestieri i quali implicano necessariamente altrettanti criteri di indagine e di controllo per accertarne le caratteristiche; ma non basta: i 328 mestieri debbono essere — come vuole la legge — classificati secondo che si tratti di produzione di natura artistica oppure usuale; nel primo caso potendo le imprese, che quei mestieri esercitano, assumere un numero illimitato di dipendenti; nel secondo caso, invece, potendo assumerne fino a tre o fino a cinque secondo i casi previsti dalla tabella del decreto ministeriale.

Per avere un'idea del sistema basterà consultare l'utilissimo repertorio delle imprese artigiane pubblicato dall'« Artigiancassa » per uso degli istituti bancari che debbono concedere il credito alle imprese. Vi figurano venti categorie di mestieri, ognuna suddivisa in tre gruppi A, B e C (secondo che si tratti di imprese che possono assumere un numero illimitato oppure soltanto cinque o tre dipendenti), in totale le 328 specializzazioni previste dalla legge.

In materia di classificazioni di mestieri artigiani, un'altra legge, la 264 del 29 aprile 1949, al Titolo IV, sull'addestramento professionale degli apprendisti artigiani, detta un'altra tabella dei mestieri e fissa 204 specializzazioni raggruppate in 97 categorie a loro volta riassunte in 21 arti diverse (vedi Circolare n. 10, prot. 2569/69 A. G. del 28 marzo 1950 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Ora non è chi non veda quanto questo sistema di definire le imprese artigiane in base a siffatte rubricazioni possa costituire un eccel-

lente esperimento ai fini di un rilevamento statistico, ma sia altrettanto inidoneo ai fini pratici e immediati. Intanto i mestieri artigiani, per conto loro, continuamente nascono, si trasformano e scompaiono, come nascono, si trasformano o scompaiono i molteplici aspetti della vita economica e sociale moderna.

In Italia l'artigiano è mortificato, come si è detto, da questo metodo di classificazione a causa dei sistemi posti in essere per garantire che i limiti fissati all'impresa artigiana non siano superati. Ma il metodo è ancora aggravato e portato all'assurdo dal metro avaro con cui questi limiti sono misurati. Così, in molte parti del nostro Paese, si è radicata l'idea che l'impresa artigiana non possa valersi di macchinari o di attrezzature meccaniche e che all'artigiano non si addica altra lavorazione che non sia quella manuale. E la conseguenza è stata di aver condannato molta parte dell'artigianato italiano alle sue attuali condizioni di inefficienza o di arretratezza, a differenza di quanto avviene, sotto questo riguardo, in altri Paesi come la Germania, la Svezia, la Danimarca, ecc.

Non solo, ma i limiti eccessivi posti all'assunzione di mano d'opera dipendente, stranamente adottati in un Paese come il nostro, tanto tormentato dalla disoccupazione, hanno impedito alle imprese artigiane di impiegare, come avrebbero potuto, centinaia di migliaia di lavoratori. Limiti, del resto, arbitrari, quando si pensi che oscillano come si è visto, da tre a cinque dipendenti per molti mestieri artigiani, mentre spariscono addirittura per parecchi altri.

È sembrato, pertanto, necessario, in questo disegno di legge, svincolare le imprese artigiane da queste artificiose limitazioni puntando invece — ai fini della qualificazione artigiana — sulla natura sociale dell'impresa, sul fatto cioè che questa *deve essere organizzata sul lavoro del suo titolare* e su quello dei suoi familiari, consentendo l'impiego di mano d'opera dipendente purchè questa *sia sempre diretta e guidata personalmente dal titolare*.

Dev'essere, insomma, l'impegno diretto del lavoro del titolare o della sua personale partecipazione alla guida del personale dipendente a costituire la caratteristica essenziale dell'impresa artigiana ed insieme il limite logico e

razionale oltre il quale l'impresa non può e non deve essere più considerata artigiana e questo, in sostanza, è il contenuto dello stesso articolo 2083 del Codice civile.

Tale criterio posto a fondamento di tutta la disciplina giuridica dell'impresa artigiana, abbisogna però di una valutazione obiettiva, responsabile ed assolutamente certa, e deve operare caso per caso. Pertanto si stabilisce con l'articolo 1 che nessuna impresa possa considerarsi artigiana se non sia iscritta in un albo attraverso il giudizio della Commissione provinciale per l'artigianato.

Lo stesso articolo mira poi a garantire all'impresa artigiana — secondo il voto del Senato — l'uso senza eccezioni delle attrezzature meccaniche e delle fonti di energia; nell'intento appunto di chiarire una questione controversa fino a ieri, ma ormai nella coscienza di tutti anacronistica ed antieconomica dati i moderni sviluppi della tecnica.

La qualifica artigiana viene naturalmente riconosciuta (articolo 2) alle imprese societarie purchè siano esclusivamente costituite fra artigiani e soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 1. Tale riconoscimento non costituisce del resto una novità nella nostra legislazione essendo già stato accolto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (articolo 33).

* * *

Lavoro a domicilio e « lavoro nero ». — L'ultimo comma del primo articolo mira a dissipare un equivoco molto diffuso: che il cosiddetto *lavoro a domicilio* prestato alle dipendenze altrui rientri fra le attività artigiane. Deve essere invece ben chiaro che *non è mai artigiano chi non assume in proprio i rischi e la responsabilità totale dell'impresa e non lo è del pari chi presta la sua opera a servizio o per conto altrui anche se lavora al proprio domicilio*. Si tratterà sempre, nonostante le parvenze contrarie, di un prestatore d'opera legato da un rapporto di dipendenza, sia pure mascherato, a un datore di lavoro. Ed in questo caso deve essere operante con tutte le sue garanzie la vigente disciplina giuridica per la tutela del lavoro e devono essere applicabili le norme sulla previdenza e le assicurazioni sociali e sul trattamento salariale dei prestatori d'opera.

Da un punto di vista strettamente artigiano, le norme dell'articolo 1 varranno a discriminare un'altra attività irregolare, quella del cosiddetto « *lavoro nero* » che si estrinseca in una indebita concorrenza di pseudo artigiani a danno delle imprese regolarmente operanti alla luce del sole, soggette al normale trattamento fiscale ed alla osservanza in una parola delle leggi e delle consuetudini.

Questo del *lavoro nero* è un problema che riveste una particolare importanza per la disciplina del mondo economico e preoccupa tutti i Paesi che hanno dato una tutela giuridica all'artigianato. Ricordiamo in proposito che il Governo Federale della Germania Occidentale proprio in questi giorni ha presentato ai Corpi legislativi un progetto di legge per bandire come illecito il lavoro artigianale irregolare. Sembra pertanto necessario, in una legge sull'impresa artigiana, che il fenomeno trovi la sua radicale condanna come quella che gli nega ogni caratteristica artigianale. Ed è da ritenere per certo che una volta costituito l'Albo obbligatorio delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, all'infuori del quale nessun imprenditore potrà essere riconosciuto artigiano, sarà stato automaticamente sbarazzato il campo da quell'artigianato fasullo che oggi porta confusione e disordine nel mondo economico.

La nuova disciplina varrà infine a distinguere nettamente dalle imprese artigiane quelle iniziative fluttuanti e incerte che vivono ai margini delle attività commerciali e passano come artigiane. In questi casi non si tratta che di semplici mestieranti imbonitori di qualche modesto ritrovato industriale, i quali tuttavia riescono spessissimo ad esibirsi nelle stesse mostre artigiane, anche di rilievo nazionale, quale è il settore artigiano della Fiera di Milano o la Mostra mercato nazionale di Firenze.

* * *

L'Albo delle imprese artigiane istituito con l'articolo 3, presso la Camera di commercio competente per territorio, rappresenta lo strumento necessario per dare certezza giuridica e pratica alla qualificazione delle imprese artigiane. Corrisponde a quest'albo il « Registro artigiano » previsto dalla legge germanica (che

ricordiamo come la disciplina più organica e precisa in materia), tenuto da una « Camera dell'Artigianato ». Ma, diversamente da quanto dispone la legge germanica, nessun esame noi richiederemo all'artigiano per essere iscritto nell'albo. È da sottolineare infatti che, oltre all'accertamento della sua natura artigiana, derivante dalla presenza dei caratteri obiettivi di cui all'articolo 1, *nessun vincolo, obbligo o formalità saranno imposti all'impresa artigiana per ottenere l'iscrizione all'albo il quale perciò se sarà obbligatorio sarà anche aperto a chiunque eserciti di fatto un'attività artigiana.*

La cancellazione dall'Albo delle imprese che abbiano perduto le caratteristiche artigiane (si perdono tali caratteristiche quando venga meno uno solo dei requisiti fondamentali dell'articolo 1) o che abbiano cessato di esistere, e il diritto di ricorso da parte delle imprese escluse o cancellate sono regolati dagli articoli 4 e 5.

* * *

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono considerate l'organo fondamentale cui spetta di promuovere la tutela e lo sviluppo delle attività artigiane della provincia e quindi, in lato senso, anche l'assistenza alle imprese artigiane.

Infatti queste imprese, data la modestia dei loro mezzi non sono in grado di procurarsi neppure le informazioni necessarie che le aggiornino sullo sviluppo tecnico e scientifico dei metodi di lavoro e sulle esigenze dei mercati di consumo dei prodotti artigiani. Sarà quindi compito delle Commissioni provinciali di procurare tali informazioni in relazione ai tipi caratteristici della produzione artigiana locale. Le Commissioni dovranno promuovere corsi di aggiornamento, gare, concorsi allo scopo di stimolare lo sviluppo di un artigianato sempre meglio qualificato aiutandolo ad abbandonare attività superate dai tempi e ad affrontare compiti nuovi e più sicuri. In una parola la Commissione provinciale dovrà programmare tutti quegli utili interventi validi a incoraggiare, stimolare, correggere e orientare le attività artigiane della provincia.

Per questo sono chiamati a comporre la Commissione oltre ad una rappresentanza di

imprenditori e di dipendenti artigiani, i dirigenti degli uffici e degli enti interessati allo sviluppo dell'artigianato sul piano economico, sociale, professionale e turistico (articolo 7), quali sono la Camera di commercio, l'Ufficio provinciale del lavoro, il Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica, l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e l'Ente provinciale del turismo. Così, fra l'altro, in seno alle Commissioni sarà possibile garantire l'armonica fusione delle diverse competenze burocratiche in materia artigiana.

Alla Commissione viene poi affidato un compito importante in merito al coordinamento delle direttive per l'istruzione professionale da impartire nelle botteghe-scuola da essa vigilate; direttive da formulare secondo i criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale adattati alle situazioni ed alle tradizioni locali.

Non è necessario sottolineare la funzione deliberante che si attribuisce alle Commissioni provinciali per l'artigianato. Tale funzione è ritenuta indispensabile per svincolare da eccessivi impacci burocratici l'esecuzione della legge e per assicurare a questo che sarà in casa nostra il primo esperimento di una disciplina giuridica dell'artigianato, una costante e piena adesione alla realtà dei fatti come questa si manifesta, talvolta per antichissime e caratteristiche tradizioni, in ogni singola provincia d'Italia.

Le Commissioni provinciali hanno sede presso le Camere di commercio e naturalmente sono destinate a sostituire le attuali Commissioni permanenti costituite dalle stesse Camere di commercio.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono previste anche dal disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati. In campo regionale una proposta di legge della Sardegna prevede l'istituzione di Commissioni analoghe ed altrettanto fanno con due proposte di legge le provincie di Trento e di Bolzano.

* * *

Le Commissioni regionali per l'artigianato.
— La Costituzione della Repubblica demanda con il suo articolo 117 alle Regioni la facoltà

legislativa in materia di artigianato. Ciò risponde ad ovvie esigenze in quanto l'artigianato assume aspetti, caratteristiche e funzioni diverse a seconda dei fattori folcloristici, dell'estro delle popolazioni, delle tradizioni e degli sviluppi storici che sono propri di ogni regione.

Occorre pertanto tenere presenti due ordini di considerazioni. Primo: una legge sull'artigianato è destinata ad un'applicazione parziale, laddove cioè l'Ente Regione non ha ancora avuto il suo riconoscimento. Secondo: una pianificazione uniforme degli indirizzi e delle direttive per l'azione di tutela e di sviluppo delle attività artigiane è impossibile perchè finirebbe per mortificarne o per alterarne le caratteristiche più singolari.

Per la prima considerazione, non è possibile al legislatore, nell'intento di organizzare una disciplina giuridica dell'impresa artigiana che risponda possibilmente a criteri concordanti nelle varie parti della Repubblica, prescindere dagli orientamenti che si stanno determinando nelle Regioni a statuto speciale.

Per la seconda considerazione è necessario attuare un sistema giuridico che rispetti al massimo le caratteristiche locali e valga quasi ad anticipare, per questo settore, l'ordinamento regionale previsto dalla Carta costituzionale.

Le conclusioni cui era arrivata la già citata Commissione di studio Carapelle e queste considerazioni fanno sembrare indispensabili le Commissioni regionali per l'artigianato previste dagli articoli 8 e 9.

A tali Commissioni sono affidati compiti generali di particolare rilievo regionale, il coordinamento delle Commissioni provinciali e la revisione, in sede di ricorso di prima istanza, delle decisioni di esclusione dall'Albo delle imprese artigiane. In nessun caso le Commissioni regionali avranno compiti di anagrafe professionale che spettano solo alle Commissioni provinciali.

* * *

La Commissione nazionale per l'artigianato.
— Un organo nazionale di coordinamento e, prima ancora, di interpretazione delle norme che debbono costituire il primo esperimento di disciplina giuridica dell'artigianato non ha

certo bisogno di ampie illustrazioni. La sua necessità è di elementare evidenza. Ma più e meglio se ne intendono i compiti importantissimi quando si consideri che attraverso la Commissione nazionale si vuole costituire l'organo propulsore di tutte le iniziative riguardanti la tutela, lo sviluppo, il potenziamento dell'artigianato italiano; l'organo che deve farsi interprete di una vera e propria politica artigiana; l'organo infine che deve consentire anche sul piano nazionale la confluenza delle svariate competenze burocratiche che si contendono il campo artigiano, componendone i conflitti e coordinandole, nello sforzo comune di potenziare questo importante settore della vita economica e sociale italiana.

Che una Commissione nazionale per l'artigianato sia necessaria allo scopo di adempiere ai molti compiti elencati dall'articolo 10 è nella coscienza di tutti coloro che si occupano del problema. Ma non sarà inutile richiamare qualche precedente.

Fin dal 1919 il legislatore si preoccupò di dare all'artigianato un organo centrale di propulsione quando, con decreto luogotenenziale 25 maggio, n. 1009, costituì un *Comitato consultivo centrale per le piccole industrie* e una serie di *Comitati periferici* nei luoghi ritenuti più idonei.

È da notare che in quel provvedimento non torna mai la parola « artigianato », tanto il problema doveva ancora maturare nell'opinione pubblica. Vi si usano invece come sinonimo le parole « piccole industrie ».

Voleva quel primo provvedimento incoraggiare « *gli artigiani e gli agricoltori* » a trovare « *nell'esercizio delle piccole industrie una occupazione accessoria a quella ordinaria* » procurando che « *tale esercizio costituisca l'attività principale per le persone le quali per età o per inabilità fisica non siano atte a lavori gravosi* ». (Decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, articolo 7).

A questo « Comitato consultivo » subentrò nel 1925 l'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.) costituito con decreto-legge dell'8 ottobre.

Tale Ente ebbe, grosso modo, fra gli altri compiti pratici e direttamente esecutivi, molte delle funzioni che ora vogliamo attribuire alla

Commissione nazionale. Ma l'E.N.A.P.I. per molteplici ragioni non fu in grado di adempiere tutta la sua importantissima funzione, nè prima della guerra, pur avendo lodevolmente esperito utili compiti tecnici che gli meritavano di sopravvivere fino ad oggi; nè dopo il 1945 a causa dell'estrema penuria dei mezzi messi a sua disposizione. Sicchè allorché, restituiti alla Nazione gli istituti parlamentari, furono proposti davanti alle Camere legislative i temi della rinascita artigiana, unanime fu la richiesta per la costituzione di un *Consiglio superiore dell'artigianato*. E tanto l'idea fece strada che il Ministero dell'industria e commercio provvide alla redazione di un vero e proprio disegno di legge, e il ministro Lombardo poteva dare nel 1949 delle formali assicurazioni alla Camera dei deputati.

Il Consiglio superiore non poté tuttavia essere varato per difficoltà finanziarie; ma l'esigenza che lo reclamava indusse il ministro Togni a costituire presso il suo Ministero, con decreto ministeriale 4 novembre 1950, la già menzionata *Commissione consultiva per lo studio dei problemi artigiani*, trasformata quindi con decreto ministeriale 24 giugno 1951 nella *Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria*, tuttora in carica.

Pertanto, il presente disegno di legge proponendo la costituzione di una Commissione nazionale per l'artigianato non crea nulla di nuovo, ma si limita a trasformare e a dare un formale riconoscimento legislativo a un istituto che già esiste. In più, vuole assicurare ad esso quelle possibilità di vita e di azione che oggi fanno difetto.

Con la norma di cui alla lettera i) dell'articolo 10 si dà alla Commissione nazionale il potere di coordinare i due massimi organi assistenziali nazionali dell'artigianato: l'E.N.A.P.I. e la Mostra mercato di Firenze. Si avvierà così in sede molto adatta ed autorevole lo studio del problema che da anni si dibatte nel mondo artigiano e si potrà promuovere, secondo il voto del Senato espresso il 23 luglio 1954, mediante il diretto intervento della Commissione, l'adozione delle misure più idonee per il potenziamento dei due Istituti. È superfluo dire che la Commissione non potrà sosti-

tuirsi ai compiti specifici dei due Enti, ma dovrà valersi della loro opera come strumenti necessari allo sviluppo ed alla rinascita dell'artigianato.

Circa la composizione della Commissione nazionale si sottolinea l'importanza di far partecipare ai suoi lavori in qualità di consultori gli assessori preposti agli affari artigiani delle Regioni a statuto speciale. Si stabilisce così un collegamento prezioso ai fini di un coordinamento delle discipline regionali con la disciplina nazionale dell'artigianato.

* * *

La bottega-scuola artigiana. — Uno degli aspetti più importanti che può assumere l'impresa artigiana è quello della bottega-scuola, dell'istituto cioè cui si riconosce l'idoneità a formare i futuri artigiani attraverso un ciclo di insegnamento e di addestramento impartito nella stessa bottega artigiana dal titolare dell'impresa quale maestro artigiano.

Si tratta di un particolare apprendistato che mira non solo ad addestrare l'allievo all'uso degli strumenti del mestiere e della materia prima per l'elaborazione del prodotto finito, ma che si propone di abilitarlo altresì all'esercizio del mestiere organizzato nell'impresa artigiana. Pertanto l'addestramento dell'allievo implica con la sua qualificazione tecnica, anche una preparazione sia pure molto pratica di natura amministrativa, commerciale, giuridica che lo metta in grado di gestire da solo e con la sua personale abilità una propria impresa artigiana.

Anche a questo proposito non si crea nulla di nuovo. La bottega-scuola è un'istituzione antica quanto l'artigianato. La legge deve soltanto riconoscerla, apprezzarla per la sua alta importanza professionale, disciplinarla e facilitarne lo sviluppo come un dovere sociale predisponendo i necessari controlli e le condizioni necessarie perchè la bottega-scuola possa operare nel pieno rispetto delle norme del retto vivere sociale e con senso di piena responsabilità nella sua alta funzione.

A questo obiettivo mira il Capo V del disegno di legge con i suoi articoli 12, 13 e 14, norme che si discostano da quelle corrispondenti del disegno di legge governativo (vedi *Stampato*

della Camera dei deputati n. 600) su questi punti:

1) non si può accettare il principio sancito dall'articolo 10 di quel disegno di legge di limitare il riconoscimento di bottega-scuola a quelle imprese artigiane « *che si propongano la preparazione professionale di futuri artigiani* ». Non esiste infatti una sola impresa artigiana che abbia questo fine principale. Le imprese artigiane hanno per iscopo la produzione di beni o di servizi, altrimenti non sarebbero imprese artigiane. Possono, oltre questo scopo, proporsi anche la preparazione professionale di futuri artigiani. Ma si tratta di uno scopo secondario accessorio;

2) non è possibile stabilire il divieto alle botteghe-scuola « *di impiegare apprendisti in locali destinati alle esercitazioni pratiche di allievi della bottega-scuola* ». Questo principio sancito dall'articolo 20 del progetto governativo urta contro ogni tradizione delle botteghe-scuola artigiane, nelle quali il maestro artigiano ha costantemente intorno a sè dipendenti, allievi ed apprendisti ai quali imparte personalmente e direttamente comandi, direttive, consigli ed assistenza. Non solo, ma tale divieto parte da presupposti irreali: che le botteghe-scuola possano disporre di locali da riservare agli allievi od agli apprendisti.

Ora bastano queste due norme contenute nel progetto governativo per rendere del tutto inoperante una qualsiasi disciplina sulle botteghe-scuola.

Alle botteghe-scuola riconosciute si concede un apposito *distintivo d'onore*. Vuole essere questo un pubblico riconoscimento della particolare valentia del titolare della bottega artigiana ed insieme un attestato di benemeranza rilasciato al maestro artigiano per la nobile missione sociale che egli svolge dedicandosi all'addestramento degli allievi artigiani. Il distintivo d'onore può essere usato come parte integrante dell'insegna dell'impresa artigiana.

Sono equiparati alle botteghe-scuola quei laboratori artigiani che non avendo finalità speculative si propongano come scopo l'insegnamento di mestieri artigiani.

Nell'articolo 16 si esclude la finalità di profitto anzichè quella di lucro nell'intento di consentire ai laboratori-scuola quei proventi destinati alla pura e semplice copertura delle

spese di gestione; proventi pertanto che implicano una certa parte di lucro. Si esclude ad ogni modo che i *laboratori-scuola* possano essere riconosciuti come imprese artigiane.

Il capo VI tratta dell'insegnamento artigiano nelle botteghe-scuola. Si segnalano questi criteri fondamentali: a) il rapporto che viene a istituirsi fra maestro artigiano ed allievo è di natura mista nella quale prevale il carattere didattico; b) la divisione dell'insegnamento in periodi risponde al criterio di distinguere un primo periodo *di orientamento* che vale come periodo di prova; un secondo periodo *di addestramento* che deve dare all'allievo la formazione professionale richiesta dai normali tirocinii di apprendistato, valido pertanto per ammettere l'allievo alle prove di idoneità ai fini delle qualifiche da iscriversi nei libretti di lavoro; un terzo periodo per conseguire *la piena qualifica artigiana* e quindi la *patente di mestiere*; c) l'iscrizione alla bottega-scuola è libera e la sua frequenza gratuita; così sono gratuite le prestazioni didattiche del maestro artigiano; d) all'allievo sono riconosciuti dei compensi speciali in ragione dell'utile contributo ch'egli reca alla produzione aziendale nel terzo periodo di insegnamento, eventualmente nel secondo.

L'articolo 19 protegge l'uso della qualifica di *maestro artigiano*. Si vuol fare in tal modo un primo passo verso la rivalutazione sociale delle qualifiche d'arte e di mestiere, restituendo rispetto e prestigio ai titoli artigiani.

In ordine all'insegnamento artigiano occorre infine sottolineare l'obbligo che viene fatto con l'articolo 18 di integrare il tirocinio nella bottega-scuola con la frequenza di scuole o di corsi professionali, secondo i programmi che per ogni mestiere od arte saranno predisposti nelle loro linee essenziali dalla Commissione nazionale per l'artigianato ed applicati nelle singole provincie sotto la vigilanza delle Commissioni provinciali.

* * *

Trattamento assistenziale e previdenziale degli allievi. — Un fondo speciale costituito presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura consentirà l'erogazione di premi in denaro ed in attrezzi e di borse di studio agli allievi.

Ma la più sostanziale concessione a favore degli allievi e delle botteghe-scuola, tale da mettere l'impresa artigiana in grado di riprendere la sua nobile funzione tradizionale di scuola degli apprendisti sollevandola dai pesi che attualmente la schiacciano, è prevista dall'articolo 28, con il quale si stabilisce il principio dell'assunzione a carico dello Stato dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali e per la tutela previdenziale degli allievi artigiani a partire del secondo periodo di insegnamento di cui all'articolo 17, lettera b); esonerando invece le botteghe-scuola dal pagamento di ogni contributo nei confronti dei propri allievi, durante il primo periodo di insegnamento (articolo 17, lettera a).

Si vuole riconoscere in tal modo, tangibilmente, l'importanza sociale della funzione di addestramento dei giovani artigiani che le botteghe-scuola provvedono ad assolvere ed il dovere dello Stato di venire loro incontro per sollevarle dagli oneri inerenti in modo esclusivo all'adempimento di tale funzione.

« *Lo Stato* — diceva molto autorevolmente l'onorevole Fanfani, il 9 ottobre, al Convegno del Centro nazionale dell'artigianato — *come si onora di provvedere alla gratuità dell'insegnamento così deve assumere gli oneri aggiuntivi che l'artigiano subisce nel momento in cui un apprendista entra nella sua bottega* ». Vogliamo qui farci eco delle sue parole, che tante fondate speranze han suscitato fra gli artigiani di tutta Italia, perchè stimiamo, ancora con l'onorevole Fanfani, che « *passare allo Stato la totalità di questi oneri, affinché per una somma relativamente piccola siano sgravati i maestri artigiani da pesi che spettano alla Società* » sia puramente e semplicemente un atto di giustizia e di patria riconoscenza verso le imprese artigiane. Non solo, ma un atto di giustizia che è anche un buon affare, se è lecito parlare di affari in questa sede. Infatti contro una spesa estremamente modesta, lo Stato si garantirà l'addestramento e la qualificazione delle molte migliaia di giovani che oggi ancora non possono essere accolti nelle botteghe artigiane e sono pertanto esposti a tutti i rischi della disoccupazione.

Da un punto di vista strettamente finanziario, si può presumere che la concessione contenuta nell'articolo 28 potrà importare per lo Stato una spesa valutabile a lire diecimila an-

nue per ogni allievo. E poichè è da ritenersi, nell'ipotesi più favorevole, che gli allievi delle botteghe-scuola da riconoscersi non potranno superare — almeno per i primi anni — le 50-60 mila unità, l'onere a carico dello Stato potrà ammontare ad un massimo di 500-600 milioni di lire all'anno.

Di contro, però, gli allievi artigiani ammessi a frequentare una bottega-scuola non concorreranno al sussidio di disoccupazione durante tutti gli anni della frequenza; ed una volta che siano stati addestrati da una bottega-scuola, saranno nella loro stragrande maggioranza definitivamente sottratti al rischio della disoccupazione.

Ora quando si consideri quale peso rappresenti per l'economia nazionale un disoccupato, non solo per l'incidenza diretta sulla pubblica finanza determinata dal sussidio di disoccupazione, ma soprattutto per il ruolo negativo che il disoccupato assume sul piano della produzione e del consumo dei beni, ci si renderà facilmente conto che l'onere accollato allo Stato con l'articolo 28 è da considerarsi una spesa molto bene impiegata.

Ed anche questo risultato sarà da ascrivere ad onore delle botteghe-scuola artigiane alle quali l'Italia dovrà essere grata se l'artigianato italiano avrà un avvenire, se esso potrà continuare ad essere negli anni venturi la miglior palestra di tirocinio per una parte cospicua ed eletta dei lavoratori italiani, se costituirà ancora per la Nazione una inesauribile fonte di ricchezza.

* * *

Iniziando l'illustrazione di questo disegno di legge si è ricordato il voto del Senato del 23 luglio 1954; voto che ha segnato in forma inderogabile le direttive di massima da seguire per attuare la disciplina giuridica dell'artigianato.

Queste direttive hanno ispirato il presente disegno di legge. Pertanto, onorevoli senatori, il proponente nel sottoporlo al vostro giudizio si sente particolarmente fiducioso: si tratta non solo di risolvere in modo aderente alla realtà problemi già maturi nella coscienza giuridica del Paese; ma di dare insieme esecuzione ad un voto impegnativo della nostra Assemblea sovrana.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DELL'IMPRESA ARTIGIANA.

Art. 1.

È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che sia organizzata con il lavoro del suo titolare ed eventualmente con quello dei suoi familiari;

b) che abbia per iscopo la produzione dei beni o servizi, di natura artistica od usuale, per i quali l'impresa sia specializzata;

c) che il suo titolare abbia la piena responsabilità dell'impresa e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente purchè esso sia sempre guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

L'impresa artigiana impiega le attrezzature, i macchinari, le fonti di energia ed in genere tutti i sussidi della tecnica più idonei ai suoi scopi produttivi.

Essa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

Non può qualificarsi artigiana l'impresa che non sia iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

In ogni caso non può essere considerato imprenditore artigiano chi, pur lavorando al proprio domicilio, sostanzialmente presta la sua opera a servizio o per conto altrui, qualunque sia il modo col quale viene retribuito.

Art. 2.

È pure considerata artigiana l'impresa la quale, avendo tutti i requisiti di cui al precedente articolo, sia costituita in società di fatto o in società cooperativa purchè tutti i compar-

tecipanti siano artigiani e tutti prestino il proprio lavoro e concorrano alla gestione, agli utili ed ai rischi della impresa con perfetta parità di diritti.

Art. 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 6.

La deliberazione della predetta Commissione, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possiede tutti i requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, deve essere in ogni caso motivata, venga o no accolta la domanda.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'Albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'Albo.

Art. 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti fondamentali previsti dall'articolo 1 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

La cancellazione dall'albo importa l'obbligo da parte del titolare dell'impresa di restituire l'attestato di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui

all'articolo 8, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La Commissione regionale demanda l'esame sul ricorso ed il giudizio relativo ad apposito Comitato scelto fra i propri membri estranei alla Provincia nella quale ha sede l'impresa ricorrente. Essa decide sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

I ricorsi contro le decisioni delle Commissioni regionali per l'artigianato sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, il quale decide anche in merito.

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.

Art. 6.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia aggiornandone i metodi produttivi in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni, alle attitudini ed alle possibilità locali;

b) dare motivati pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

c) promuovere lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana e vigilare sul funzionamento delle botteghe-scuola della provincia curando in particolare, secondo le esigenze e le consuetudini locali, l'integrazione dei loro programmi di insegnamento;

d) vigilare in genere su tutte le attività artigiane della provincia per tutelarle nelle loro esigenze produttivistiche e commerciali;

e) svolgere gli altri compiti ad essa affidati ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16, 17,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 36 della presente legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con proprie norme regolamentari il suo funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono disimpegnati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 7.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, il quale la presiede di diritto.

Essa è composta:

a) da sei imprenditori artigiani appartenenti ad altrettanti mestieri, scelti su terne proposte dalle Associazioni sindacali artigiane esistenti nella provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da due lavoratori dipendenti da imprese artigiane, scelti su terne proposte dalle Associazioni sindacali esistenti nella provincia;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) dal direttore del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

f) dal direttore dell'Ente provinciale del turismo;

g) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

h) da tre esperti.

I componenti della Commissione eleggono nel proprio seno un vice-presidente.

I componenti di cui alle lettere a), c), h) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

CAPO III.

DELLE COMMISSIONI REGIONALI
PER L'ARTIGIANATO.

Art. 8.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa deve:

a) svolgere, secondo una visione coordinata dei problemi di interesse regionale, i compiti che il precedente articolo 6 attribuisce alle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) coordinare e potenziare le attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

c) svolgere sul piano regionale una adeguata azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

d) svolgere tutti gli altri compiti che le sono attribuiti dalla presente legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con proprie norme regolamentari il suo funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono disimpegnati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 9.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) da delegati permanenti eletti da ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato fra i propri membri di cui alla lettera a)

dell'articolo 7, in numero di tre per provincia nelle Regioni che comprendano fino a quattro provincie; in numero di due per provincia negli altri casi;

c) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane scelti su terne proposte dalle Associazioni sindacali dei lavoratori esistenti nella Regione;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio del capoluogo della Regione;

e) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

f) dal direttore del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica del capoluogo della Regione;

g) dal direttore dell'Ente provinciale del turismo nel capoluogo della Regione;

h) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

i) da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa);

l) da cinque esperti.

È presidente di diritto della Commissione il presidente della Commissione regionale e della Camera di commercio del capoluogo della regione.

I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno un vice presidente.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti di cui alle lettere d), e), f), g) possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

CAPO IV.

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER L'ARTIGIANATO.

Art. 10.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita con decreto del Ministro la Commissione nazionale per l'artigianato.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essa deve:

a) promuovere una completa indagine sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere e disciplinare iniziative di fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

e) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

f) fissare — per i diversi mestieri artigiani — i criteri di massima per l'insegnamento nelle botteghe-scuola e determinarne la durata complessiva nonchè quella dei tre periodi di cui all'articolo 19 stabilendo inoltre gli orari di lavoro e i periodi di ferie per gli allievi artigiani;

g) disporre i criteri di massima per l'integrazione obbligatoria dell'istruzione pratica con nozioni di cultura generale o specializzata inerenti alla attività di imprenditore artigiano, da acquisirsi dall'allievo con la frequenza di scuole e istituti di istruzione tecnico-professionale e artistica o di corsi appositamente istituiti;

h) fissare le norme per il conseguimento del titolo di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 19 nonchè formulare le norme generali per gli esami previsti dall'articolo 24 e per la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 25;

i) coordinare le attività e avvalersi della collaborazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) e dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, per lo svolgimento dei com-

piti attribuiti ai predetti enti dai rispettivi statuti;

l) stabilire le norme per la costituzione dei Comitati regionali che devono giudicare sui ricorsi di cui all'articolo 5;

m) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dagli articoli 12, 15, 23 e 24 della presente legge.

La Commissione inoltre formula proposte ed esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sui quali il Ministro per l'industria ed il commercio ritenga di sentirla.

Art. 11.

La Commissione nazionale per l'artigianato è composta:

a) da quindici imprenditori artigiani appartenenti ad altrettanti mestieri scelti su terne designate dalle Associazioni sindacali artigiane a carattere nazionale;

b) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane scelti su terne proposte dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale;

c) dal presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria;

d) dal presidente dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato;

e) dal presidente della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

f) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

g) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura;

h) dal presidente dell'Unione nazionale dei consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

i) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

l) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;

m) da un rappresentante del Ministero per il lavoro e per la previdenza sociale;

n) da un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e le foreste;

o) da un rappresentante del Ministero per il commercio estero;

p) da un rappresentante del Ministero per la marina mercantile;

q) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

r) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

s) da sette esperti.

Fanno parte inoltre della Commissione, in qualità di consultori, gli Assessori delle Regioni a Statuto speciale preposti agli affari dell'artigianato.

La Commissione nazionale è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'artigianato.

I componenti della Commissione nominano nel proprio seno un vice presidente.

I componenti di cui alle lettere a), b), s) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) possono designare a far parte della Commissione, in loro rappresentanza, un delegato permanente.

I servizi di segreteria della Commissione nazionale per l'artigianato sono disimpegnati dalla Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie e le spese relative al funzionamento della Commissione ed all'espletamento dei suoi compiti sono poste a carico del Ministero dell'industria e il commercio e iscritte in apposito capitolo del suo bilancio.

CAPO V.

DELLA BOTTEGA-SCUOLA.

Art. 12.

L'impresa artigiana che si proponga, oltre le proprie normali finalità, anche la preparazione professionale di futuri artigiani può essere riconosciuta bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso dalla Commissione provinciale per l'artigianato nella persona del titolare dell'impresa artigiana, previo accertamento dei suoi requisiti morali e professionali e della idoneità dell'attrezzatura tecnica ed igienica dell'azienda.

La bottega-scuola dev'essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare. Il cambiamento del titolare implica un nuovo riconoscimento della bottega-scuola.

Nel provvedimento di riconoscimento, la Commissione provinciale per l'artigianato fissa il numero massimo di allievi artigiani

che possono essere ammessi nella bottega-scuola.

L'attività di ogni bottega-scuola è disciplinata da un regolamento predisposto dalla Commissione provinciale per l'artigianato, secondo i mestieri e le consuetudini locali.

Presso ciascuna Camera di commercio industria e agricoltura e sotto la vigilanza della Commissione provinciale per l'artigianato è istituito un registro delle botteghe-scuola che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Le caratteristiche del registro sono determinate dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Art. 13.

Il titolare d'impresa artigiana che intende chiedere il riconoscimento di questa come bottega-scuola deve comprovare:

a) di aver compiuto il trentesimo anno di età;

b) di avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) di aver conseguito il titolo professionale di maestro artigiano;

d) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi;

e) di essere di buona condotta morale.

Art. 14.

Il riconoscimento della bottega-scuola è revocato allorché il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui all'articolo 13 lettere b), d), e) o quando l'attrezzatura tecnica ed igienica della bottega-scuola non risulti più idonea alla formazione professionale ed alla frequenza degli allievi artigiani.

La revoca del riconoscimento può essere altresì disposta, previa diffida, nei casi di persistente inattività della bottega-scuola, quando il titolare abbia dimostrato negligenza o inettitudine nell'insegnamento, o quando abbia impiegato gli allievi in lavori estranei all'istruzione o inadatti alla loro età, o nocivi alla loro salute.

La revoca è decisa dalla Commissione provinciale per l'artigianato e determina la can-

cellazione della bottega-scuola dal registro di cui all'articolo 12 della presente legge.

Contro la decisione che nega il riconoscimento di bottega-scuola artigiana e contro la decisione che revoca tale riconoscimento è ammesso ricorso al Ministero per l'industria e commercio entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca del riconoscimento di bottega-scuola comporta la cancellazione della bottega-scuola dal registro di cui all'articolo 12 e il conseguente ritiro del distintivo di cui all'articolo 15.

Art. 15.

Alle botteghe-scuola riconosciute è concesso un apposito distintivo nazionale d'onore, il quale potrà essere usato dall'impresa interessata con l'indicazione della Provincia e del numero d'ordine del registro delle botteghe-scuola di cui all'articolo 12.

Il distintivo d'onore è rilasciato dal Ministero dell'industria e il commercio su richiesta della Camera di commercio, industria ed agricoltura. Le sue caratteristiche e le norme per l'uso sono fissate dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Art. 16.

I laboratori i quali, senza finalità di profitto, abbiano per iscopo l'insegnamento di uno o più mestieri artigiani e che siano diretti rispettivamente da uno o più maestri forniti dal titolo professionale di cui all'articolo 19, possono essere riconosciuti quali laboratori-scuola ed equiparati alle botteghe-scuola ai fini della disciplina del tirocinio degli allievi.

Il riconoscimento è accordato, su richiesta dell'ente gestore del laboratorio, nella Commissione provinciale per l'artigianato, previo accertamento dei requisiti necessari richiesti dall'articolo 12 per le botteghe-scuola. Tale riconoscimento è concesso nella persona del maestro o dei maestri artigiani responsabili della direzione tecnico-professionale del laboratorio.

I laboratori-scuola sono soggetti alle norme riguardanti le botteghe-scuola di cui agli articoli 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 32

della presente legge e beneficiano delle disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34.

Tuttavia i laboratori-scuola non possono essere riconosciuti quali aziende o imprese artigiane, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge. Nè si applicano nei loro confronti le disposizioni di cui all'articolo 15.

I laboratori-scuola sono soggetti alla vigilanza della Commissione provinciale per l'artigianato.

CAPO VI.

DELL'INSEGNAMENTO ARTIGIANO NELLE BOTTEGHE SCUOLA.

Art. 17.

Nella bottega-scuola, il maestro artigiano assume l'obbligo di insegnare agli allievi, con la diligenza del buon padre di famiglia, il proprio mestiere o la propria arte fino al conseguimento dell'idoneità all'esercizio del mestiere o dell'arte medesima organizzati nell'impresa artigiana.

Il rapporto che viene così a istituirsi tra maestro artigiano e allievi artigiani è di natura prevalentemente didattica.

L'insegnamento è impartito secondo i programmi stabiliti, per ogni mestiere, dalla Commissione provinciale per l'artigianato in armonia con i programmi generali fissati dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Tale insegnamento ha per oggetto la preparazione, l'addestramento e la qualificazione degli allievi artigiani. Esso si divide in tre periodi:

a) un periodo di preparazione durante il quale l'allievo viene orientato intorno alle caratteristiche del mestiere, riceve gli insegnamenti teorici di base e prende conoscenza degli strumenti di lavoro senza partecipare all'attività produttiva dell'impresa;

b) un periodo di addestramento, durante il quale l'allievo viene iniziato e istruito nei vari procedimenti di lavoro e prende parte all'attività produttiva dell'impresa nella misura necessaria per addestrarsi nell'intero processo produttivo. Tale periodo di addestramento deve mettere l'allievo in grado di sostenere le prove

di idoneità previste dall'ordinamento vigente per gli apprendisti dello stesso mestiere ai fini della loro qualificazione;

c) un periodo di perfezionamento durante il quale l'allievo riceve una completa qualificazione artigiana ed apprende le nozioni teoriche, economiche amministrative e giuridiche necessarie per la gestione di una impresa artigiana.

La durata dei tre periodi di insegnamento artigiano varia in relazione ai diversi mestieri ed arti ed è determinata dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Salvo espressa convenzione in contrario, il primo periodo di insegnamento di cui alla lettera a) si considera periodo di prova.

Art. 18.

La formazione professionale dell'allievo artigiano nella bottega-scuola è completata con l'insegnamento integrativo ch'egli deve ricevere nelle scuole o nei corsi professionali a norma dei programmi di massima predisposti a cura della Commissione nazionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 10, lettera g).

Art. 19.

La qualifica di « maestro artigiano » costituisce titolo professionale il cui uso è tutelato a termini di legge.

Tale titolo si consegue mediante esame presso un istituto d'istruzione tecnico professionale e d'arte sotto il controllo della Commissione provinciale per l'artigianato e secondo le norme di massima stabilite dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un albo dei maestri artigiani nel quale sono iscritti gli artigiani che hanno diritto a tale qualifica a norma della presente legge.

L'albo è tenuto dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 20.

Allievo artigiano è il giovane di ambo i sessi, prosciolto dagli obblighi scolastici, ammesso a frequentare una bottega-scuola sotto

la guida diretta del maestro artigiano al fine di imparare un mestiere d'arte o usuale e conseguire la relativa patente di cui all'articolo 24.

Non può essere accolto come allievo artigiano in una bottega scuola chi non abbia compiuti i quattordici anni di età.

L'allievo artigiano non può essere impiegato in lavori estranei all'apprendimento del mestiere o dell'arte o inadatti alla sua età o nocivi alla sua salute.

Il maestro artigiano deve consentire ai propri allievi la frequenza ai corsi integrativi obbligatori stabiliti dalla Commissione nazionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 10, lettera g).

Ai minori di quattordici anni ma che abbiano compiuto l'undicesimo anno di età può essere consentito di frequentare una bottega-scuola, a ciò espressamente autorizzata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, nei giorni feriali e nelle ore in cui sono liberi da impegni scolastici, purchè l'insegnamento sia limitato ai primi rudimenti del mestiere e svolto in forma adatta all'età.

Art. 21.

L'ammissione di un allievo artigiano in una bottega-scuola è libera, ma non può aver luogo senza il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela sull'allievo.

Entro quindici giorni dall'assunzione dell'allievo artigiano, il maestro artigiano deve darne comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 22.

L'ammissione alla bottega-scuola dell'allievo artigiano e la sua frequenza sono gratuite.

L'allievo è tenuto alla frequenza della bottega e dei corsi integrativi secondo quanto impone il programma di insegnamento e di addestramento; deve uniformarsi a tutte le prescrizioni del programma e a quanto viene disposto dal maestro artigiano.

All'allievo artigiano spetta nel terzo, ed eventualmente nel secondo periodo dell'insegnamento, un compenso proporzionato all'utile apporto che egli reca alla produzione aziendale.

L'ammontare di tale compenso, o premio di produzione, è determinato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

L'allievo che commetta infrazioni alle prescrizioni della bottega-scuola o si comporti anche fuori della stessa in modo riprovevole può essere sospeso e — nei casi gravi — anche espulso dalla bottega-scuola, dietro rapporto del maestro artigiano, con decisione della Commissione provinciale per l'artigianato. La decisione non ammette ricorso di alcun genere.

Art. 23.

L'allievo artigiano è munito di un apposito libretto di frequenza e di profitto rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Il libretto deve contenere le norme che l'allievo è tenuto a seguire durante il periodo della sua istruzione artigiana, ed in esso il maestro artigiano deve periodicamente annotare il giudizio sulla progressiva formazione professionale dell'allievo.

La bottega-scuola è responsabile della tenuta e della conservazione del libretto il quale sarà consegnato all'intestatario soltanto alla fine del periodo di istruzione, previa annotazione del risultato finale degli esami sostenuti. Le caratteristiche del libretto di frequenza sono fissate dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Art. 24.

Ultimato il terzo periodo di istruzione, di cui all'articolo 17, lettera c), l'allievo artigiano è ammesso ad un esame finale per accertare se abbia raggiunto un grado di qualificazione sufficiente all'esercizio del mestiere.

A tale esame può essere ammesso anche chi abbia seguito una libera preparazione, debitamente comprovata, fuori dalle botteghe-scuola.

All'allievo riconosciuto idoneo la Commissione provinciale per l'artigianato rilascia una patente di mestiere artigiano che attesti la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere o dell'arte.

La patente di mestiere costituisce titolo ad ogni effetto di legge ai fini della qualificazione

professionale, e nei casi in cui occorra una speciale autorizzazione dell'Autorità per l'esercizio di una attività artigiana e per l'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14, lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le caratteristiche della patente di mestiere sono fissate dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

Art. 25.

A cura della Commissione provinciale per l'artigianato, con provvedimento del Presidente, sono costituite ogni anno le Commissioni esaminatrici per il conferimento della patente di mestiere ai sensi dell'articolo 24.

La stessa Commissione provinciale, secondo i criteri generali fissati dalla Commissione nazionale per l'artigianato, stabilisce le norme per la composizione e il funzionamento delle Commissioni esaminatrici nonché la materia, le sedi ed il calendario degli esami.

CAPO VII.

DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE DEGLI ALLIEVI ARTIGIANI.

Art. 26.

All'allievo artigiano potranno essere corrisposti, durante la frequenza nella bottega-scuola, dalla Commissione provinciale per l'artigianato, premi in denaro, in attrezzi, ecc.

Potranno essere anche istituite, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, borse di studio per il conseguimento della patente di mestiere in correlazione all'opportunità di favorire la formazione di artigiani in alcuni determinati settori della produzione.

La Commissione provinciale per l'artigianato può attribuire premi e attestati di benemerita ai maestri artigiani quale riconoscimento dei risultati dell'insegnamento impartito nella bottega-scuola.

L'onere dei premi e delle borse di studio graverà sul fondo di cui all'articolo 27.

Art. 27.

È istituito presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura un fondo speciale autonomo per la istruzione professionale degli artigiani.

Detto fondo è costituito:

a) da una quota, stabilita annualmente per ciascuna provincia, su proposta della Commissione nazionale per l'artigianato, dal Ministero per il lavoro e per la previdenza sociale da porsi a carico del Fondo per l'addestramento dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni;

b) da una quota, pure stabilita per ciascuna provincia, su proposta della Commissione nazionale per l'artigianato, di appositi stanziamenti nei bilanci dei Ministeri per l'industria e commercio e di quello per la pubblica istruzione;

c) da un contributo annuo della Camera di commercio, industria e agricoltura;

d) dalle somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle norme della presente legge;

e) da contributi volontari delle Associazioni sindacali degli artigiani e degli industriali e di altri enti e di privati.

Art. 28.

Nei confronti delle botteghe-scuola, lo Stato provvede, senza onere alcuno e senza formalità alcuna per le imprese artigiane, al pagamento, ai sensi delle leggi vigenti sul trattamento degli apprendisti, delle somme occorrenti per le assicurazioni sociali e per la tutela previdenziale degli allievi ammessi a frequentare il secondo e il terzo periodo di insegnamento di cui all'articolo 17, lettere b) e c).

Il pagamento viene effettuato, a partire dall'esercizio 1955-56, con apposito stanziamento di bilancio, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, mediante convenzioni da stipularsi a *forfait* con gli istituti assicurativi, per tutti gli allievi artigiani ammessi a frequentare le botteghe-scuola e i laboratori-scuola riconosciuti ai sensi della presente legge.

Nessun contributo per assicurazioni sociali e per la tutela previdenziale è dovuto dalla

bottega-scuola o dal laboratorio-scuola per i propri allievi artigiani durante il primo periodo di insegnamento di cui all'articolo 17, lettera a).

Art. 29.

I genitori e le persone considerate capi famiglia ai sensi di legge, hanno diritto di percepire gli assegni familiari, secondo le norme vigenti, per i minori a loro carico che frequentino una bottega-scuola.

Art. 30.

Sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa le domande e i documenti che il titolare di impresa artigiana deve produrre per ottenere il riconoscimento di bottega-scuola, le domande e i documenti necessari agli allievi per l'ammissione a una bottega-scuola, nonché la patente di mestiere di cui all'articolo 24.

Art. 31.

Agli allievi delle botteghe-scuola si applicano tutte le norme più favorevoli delle vigenti disposizioni in materia di apprendistato.

CAPO VIII.

DELLE SANZIONI PENALI.

Art. 32.

Il titolare di una bottega-scuola che ometta di fare la comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 21 e che dimetta un allievo senza giustificato motivo e senza darne preventiva comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Il titolare di bottega-scuola che assuma allievi minori di quattordici anni o che adibisca i propri allievi a lavori estranei all'addestramento o li impieghi in prestazioni inadatte alla loro età o nocive alla loro salute, anche se questi fatti avvengano col consenso di chi eser-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cita la patria potestà o la tutela sull'allievo, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. In caso di recidiva la Commissione provinciale per l'artigianato, dopo due diffide, può disporre la revoca del riconoscimento della bottega-scuola.

Contro tale provvedimento di revoca è ammesso il ricorso di cui all'articolo 14, quarto comma.

Art. 33.

Se l'intestatario della bottega-scuola non consegna il distintivo di cui all'articolo 15, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione della sua impresa dal registro delle botteghe-scuola o continua comunque a farne uso, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34.

Ai fini delle norme sul credito all'artigianato contemplate dal Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate dagli articoli 1 e 2. Limitatamente all'applicazione delle predette norme si comprendono fra le imprese artigiane anche i laboratori-scuola di cui all'articolo 16.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

È inoltre abrogato il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane.

Art. 35.

Le imprese considerate artigiane ai sensi di altre disposizioni legislative conservano tale riconoscimento per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, sempre che continuino nell'esercizio dell'attività professionale prevista dalle predette disposizioni legislative.

Art. 36.

Il titolo di maestro artigiano può essere attribuito senza obbligo d'esame a coloro i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, lettere a), b), d), e), e che esercitino quali titolari d'azienda artigiana, da almeno dieci anni il mestiere, dimostrando una particolare capacità nella loro arte e attitudine all'insegnamento.

L'accertamento di tali requisiti e il conferimento del titolo sono di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato.

Il conferimento del titolo a norma del presente articolo deve essere richiesto dagli aventi diritto entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

I rapporti di apprendistato riguardanti le botteghe artigiane e i laboratori artigiani non riconosciuti ai sensi degli articoli 12 e 16, in attesa di norme particolari, sono regolati dalle vigenti disposizioni sull'apprendistato.

Art. 38.

Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e il commercio, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.